



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 30 DEL 04-06-2020**

Montefortino, lì 09-06-2020

Registro Generale n. 30

ORDINANZA SINDACALE

N. 30 DEL 04-06-2020

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE DEL PERCORSO
ESCURSIONISTICO E9 NEL TRATTO DAL SECONDO BIVIO DI
ACCESSO A SAN LEONARDO AL FOSSO DELLE VENE IN ATTESA
DI VALUTAZIONI TECNICHE DI PERICOLISITA' DELL'AREA.**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di giugno, IL SINDACO **CIAFFARONI DOMENICO**

PREMESSO che nei giorni 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, si sono verificate delle forti scosse di terremoto di magnitudo superiore a 6.0 che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATO che a seguito del perdurare dei movimenti tellurici attivatisi in data 24/08/2016, la strada collegante la frazione Rubbiano con le Gole dell'Infernaccio e le zone all'interno delle Gole medesime, è stata interessata dalla caduta di massi e pietre dalle pareti rocciose a margine della strada stessa, mettendo in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone che sulla strada in argomento dovessero transitare, questo ente con propria ordinanza n.42 del 26/08/2016 ha disposto il divieto di transito pedonale e veicolare in tale tratto stradale;

DATO ATTO che con provvedimento n.78 del 01/08/2017 il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha autorizzato i lavori di pronto intervento per il ripristino dell'accessibilità al tratto in corrispondenza all'acquedotto del Tennacola, con provvedimento n.78 del 01/08/2017;

CONSIDERATO che con finanziamento concesso dalla Regione Marche, si è provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada che dalla frazione Rubbiano, attraverso le Gole dell'Infernaccio conduce alla località Capotenna, ricostruendo i ponticelli di attraversamento del fiume Tenna distrutti dai massi caduti dalle pareti rocciose laterali oltre a liberare il piano viario dalla gran quantità di pietre e massi che rendevano pericoloso e/o impossibile anche il transito pedonale, con propria ordinanza n. 351 del 29/11/2017, veniva revocata l'ordinanza sindacale n. 42/2016 del 26/08/2016 di cui sopra;

PRESO ATTO dell'esistenza di:

- decreto del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 36 del 01/12/2017 con il quale è stato vietato l'accesso pedonale e veicolare lungo l'itinerario escursionistico E9 dall'incrocio con l'itinerario E8 alla frazione Rubbiano di Montefortino;
- decreto del Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini n. 379 del 08/08/2019 con il quale è stata disposta un'ulteriore revoca della chiusura di parte del sentiero E9 che va dall'intersezione con il sentiero E8 sino alla località Capotenna con la deviazione, in località Passo Cattivo, lungo il sentiero storico;

VISTA la nota prot. n.2684 del 26/05/2020 con la quale la Prefettura di Fermo evidenziava la sussistenza di due differenti disposizioni confliggenti tra loro relative alla disciplina del transito sul sentiero E9 e poneva invito formale all'annullamento in autotutela dell'ordinanza n. 25 del 05/05/2020 di revoca della precedente ordinanza n. 46 del 30/12/2019;

DATO ATTO che con nota prot. 2762 del 28/05/2020 codesta amministrazione ha espresso l'impossibilità di poter procedere all'annullamento dell'ordinanza n. 25 del 05/05/2020, in quanto riferita al rischio valanghe, ma al contempo di accogliere positivamente l'invito ad un contatto con gli organi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini al fine di giungere ad un'armonizzazione dei rispettivi provvedimenti;

VISTA la conferenza tenutasi in modalità telematica (videoconferenza) in data 29/05/2020 alla presenza del Prefetto della Provincia di Fermo, del Sindaco del Comune di Montefortino, del Presidente del Parco dei Monti Sibillini e del Tenente Colonnello dei Carabinieri Parco, del Comandante Provinciale dell' Arma dei Carabinieri di Fermo nella quale le parti hanno avuto modo di valutare dettagliatamente gli interventi da porre in essere al fine del

raggiungimento dell'obiettivo comune di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché di tutela dell'area concordando quanto segue:

“Il Parco ritira il proprio decreto di interdizione dell'area in premessa citato e il Comune di Montefortino, concordata con il Prefetto di Fermo, emette propria ordinanza di chiusura ai sensi degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000”.

ATTESO che fino all'accertamento delle effettive condizioni di pericolosità del tratto del percorso che va dal secondo bivio di accesso a San Leonardo al Fosso delle Vene, che avverrà attraverso ulteriori verifiche tecniche-specialistiche, si ritiene necessario provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERTO che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Il divieto temporaneo al transito pedonale e veicolare, in attesa di ulteriori verifiche tecniche-specialistiche finalizzate alla valutazione delle effettive condizioni di pericolosità, nel tratto del percorso: **“Dal secondo bivio di accesso a San Leonardo al Fosso delle Vene”**, come da cartografia allegata.

D I S P O N E

Che dal suddetto divieto di circolazione sono esonerati gli Enti Pubblici per motivi di servizio (mezzi adibiti a pubblico soccorso, alle forze dell'ordine e alla protezione civile, all'acquedotto del Tennacola) e, previa autorizzazione del Comune, i soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Fermo;

- all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- al Raggruppamento Carabinieri Parco – Reparto Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- alla Legione Carabinieri Comando Provinciale di Fermo;
- alla Questura di Fermo;
- al Raggruppamento Carabinieri Parco di Montefortino;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo;

AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 02/07/2010;
- entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente al Prefetto di Fermo, ai sensi dell'art.1 del DPR 24/11/1971 n.1199.
- entro 120 giorni innanzi il Capo dello Stato così come previsto dalla Legge 1034/71;

DISPONE

- Che la presente ordinanza si immediatamente eseguibile;
- Che venga pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e che della stessa venga data ampia diffusione;
- S'intende abrogato ogni altro provvedimento emesso da questo Ente che risulti in contrasto con il presente atto.

INVITA

Gli Organi di Polizia e di Polizia Locale, ai quali il presente atto viene inviato, a controllare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2020 al 24-06-2020
Lì 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIAFFARONI DOMENICO